



COPIA

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 7 febbraio 1997

n° 10

OGGETTO : Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari in materia di assistenza sociale, della pratica sportiva, nonché della promozione culturale.

L'anno millenovecentonovantasette il giorno sette del mese di febbraio alle ore 18,20 nella sala comunale. Previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 8 giugno 1990 n.142 è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria e d'urgenza e in seduta di prima convocazione

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)- DI DEO EMILIO	SI	
2)- IEZZI DONATO	SI	
3)- PACE DOMENICANTONIO		SI
4)- MANCINI DOMENICO	SI	
5)- CANNONE LUIGI	SI	
6)- PRESENZA VILMA	SI	
7)- SORGINI DANIELE	SI	
8)- ROMANELLI ANTONIO	SI	
9)- MAZZONI GABRIELE	SI	
10)- D'ORTONA CATERINA	SI	
11)- MUCCI LUIGI	SI	
12)- SCARDAPANE MARILENA	SI	
13)- DI VIRGILIO GABRIELE	SI	
14)- FONTANA MARIO	SI	
15)- BOCCHINI FRANCA	SI	
16)- DI FONSO LUIGI	SI	
17)- MUCCI FRANCESCO	SI	
Totale	16	1

Partecipa il Segretario del Comune Dottor Carmine Graziani incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI DEO EMILIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 8 Giugno 1990 n° 142 art. 35

Premesso che sono stati richiesti sulla proposta della presente deliberazione il parere ai sensi dell'art. 53 della legge 8-6-1990 n° 142 e che risulta essere FAVOREVOLE da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità.

Su relazione e proposta del Vice - Sindaco, sig. Iezzi Donato ;

Vista la deliberazione consiliare n. 72 del 7.10.1991, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Chieti con provv. n. 11541/1 del 26.5.1992, concernente l'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, ex art. 12 legge 7.8.1990, n. 241 ;

Considerato che il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzie stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 ;

Ritenuto di far luogo all'approvazione di un nuovo Regolamento comunale meglio rispondente alle esigenze funzionali ed operative dell'Ente e considerato che lo stesso assicura la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate ;

Preso atto del nuovo Regolamento proposto dalla Giunta Comunale, composto da n. 25 articoli ;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazioni consiliari n. 75 del 7.10.1991 e n. 10 del 29.1.1992, esecutive ;

Con il seguente risultato della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente :
Presenti e Votanti n. 16 - Voti favorevoli n. 16 ;

Visto l'esito della votazione ;

DELIBERA

di approvare il nuovo "Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari in materia di assistenza sociale, della pratica sportiva, nonché della promozione culturale", composto di n. 25 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

///////

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI , CONTRIBUTI , SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE, DELLA PRATICA SPORTIVA , NONCHE' DELLA PROMOZIONE CULTURALE.

TITOLO I°

Concessioni di "contributi " o sussidi in campo sociale

ART. 1 - Finalità.

Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, nello spirito dell'art. 3 della nostra costituzione , sono stabiliti interventi per modalità contenute nel presente regolamento.

ART. 2 - Tipi d'intervento.

A) - Servizi sociali di assistenza domiciliare;

B) - Interventi di sostegno economico, mediante erogazioni di assegni integrativi che consentano il mantenimento, l'educazione e l'assistenza dei minori. Tali interventi sono erogati direttamente a favore dell'interessato oppure nel caso di minori o di adulti, comunque incapaci, a favore del capo famiglia.

C) - Interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno e dimostrino di non disporre di adeguate risorse finanziarie (redditi al di sotto del minimo vitale fissato dall'Istituto previdenziale per la persona sociale).

D) - Servizio di assistenza attraverso la fornitura gratuita di pasti o di pacchi viveri, a soggetti che non dispongono di sufficienti risorse finanziarie.

E) - Istituzione di soggiorni di vacanza per minori o anziani organizzati in vita comunitaria, soggiorni ai quali il Comune parteciperà in misura delle proprie disponibilità finanziarie.

F) - Interventi finalizzati ad una contribuzione economica per famiglie numerose e a basso reddito o per studenti meritevoli di famiglie a basso reddito, mediante la riduzione totale o parziale dei seguenti servizi:

- 1) - all'utilizzo di servizi pubblici effettuati dal Comune per il trasporto di studenti pendolari;
- 2) - all'acquisto di libri scolastici.
- 3) - all'utilizzo del servizio di mensa scolastica .

G) - Interventi economico straordinario per contribuire a situazioni di disagio derivanti da gravi malattie.

ART. 3 - Modalità d'intervento.

A) - Per ogni specifico intervento richiesto, l'interessato o la sua famiglia dovrà inoltrare la relativa domanda di richiesta (in carta semplice) all'Amministrazione Comunale. " Assessorato ai Servizi Sociali".

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti :

-lo stato di famiglia ;

-la fotocopia della dichiarazione dei redditi o del libretto attestante il reddito da pensione dell'interessato per l'anno in corso ;

- quant'altro documento il richiedente ritenga opportuno presentare.

Naturalmente l'Amministrazione Comunale, alla luce di quanto sopra detto si adopererà al raggiungimento degli scopi sopracitati, sempre però nei limiti e nelle disponibilità previste al bilancio e dopo una approfondita valutazione delle reali condizioni economiche dei richiedenti.

TITOLO II°

Concessione contributi a sostegno della pratica sportiva.

ART. 4 - FINALITÀ

A norma dell'art. 12 della Legge 7.8.90 n° 241, viene emanato il presente regolamento per la determinazione delle attività ammesse a finanziamento, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari.

Esso si propone di favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività sportive sostenendo:

- a) L'attività degli Enti di Promozione Sportiva e del tempo libero, riconosciuti dal C.O.N.I. ai sensi del DPR 2.8.74 n° 530;
- b) L'attività del libero associazionismo sportivo federale;
- c) L'organizzazione di corsi di qualificazione di operatori sportivi;
- d) L'organizzazione di manifestazioni di rilevante interesse promozionali, convegni, studi, ricerche e pubblicazioni in materia di sport.

ART. 5 - Soggetti beneficiari.

Per l'attuazione dei suddetti obiettivi il Comune concede contributi finanziari in favore di)

- a) Enti Nazionali di Promozione Sportiva operanti nel territorio comunale;
- b) Associazioni Sportive locali affiliate da almeno una stagione agonistica ad una o più federazioni sportive;
- c) Associazioni Sportive legalmente costituite e senza fini di lucro, che organizzano, anche occasionalmente, attività o manifestazioni di rilevante valenza promozionale nel settore sportivo (tornei, meeting, concorsi etc.).

Il contributo può essere erogato entro il limite massimo del 50% delle spese ammissibili.

ART. 6 - Per l'ottenimento dei contributi i soggetti beneficiari debbono presentare alla Amministrazione Comunale - Assessorato allo Sport - entro il 30 Settembre di ogni anno, apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- a) -Per gli Enti Nazionali di Promozione Sportiva la nomina da parte del Presidente del Comitato Regionale del Rappresentante dell'Ente; per l'associazione sportiva: certificato di affiliazione o di adesione per il nuovo anno sociale.
- b) - Relazione in forma analitica della attività che si intendono svolgere e relativo preventivo di spesa.
- c) - Relazione delle attività svolte.

Il piano di ripartizione dei contributi è annuale ed è approvato con delibera della Giunta che in Sede di detta approvazione può provvedere l'erogazione di un acconto nella misura del 20% del contributo assegnato.

L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di una relazione dimostrativa dell'attività svolta, delle spese ammissibili effettivamente sostenute con allegati giustificativi di spesa legalmente e fiscalmente validi.

Il contributo può essere erogato entro il limite massimo del 50% delle spese ammissibili.

ART. 7 - Attività sportive occasionali.

Per quanto riguarda lo svolgimento di singole manifestazioni sportive, per l'effettuazione di convegni, non inseriti nel preventivo annuale, i soggetti beneficiari che intendono proporle, devono presentare apposita domanda almeno 1 mese prima del bilancio preventivo.

ART. 8 - Riduzione e revoca dei contributi.

In caso di mancata presentazione entro il 30 settembre dell'anno successivo alla richiesta, da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, della relazione consuntiva con allegati giustificativi di spesa, la Giunta Municipale provvede alla revoca ed al recupero dell'acconto erogato.

Nel caso in cui la documentazione presentata evidenzia la parziale realizzazione di programmi preventivi, la G.M. provvede in proporzione alla riduzione del contributo concesso.

ART. 9 - Ripartizione dei fondi

La somma annuale stanziata viene ripartita dalla G.M. assegnando quote come da art. 1 :

- a) Per incentivazione delle attività degli Enti Nazionali di promozione sportiva ;
- b) Per il sostegno dell'attività del libero associazionismo sportivo federale C.O.N.I. ;
- c) Per la qualificazione degli operatori sportivi ;
- d) Per interventi a favore di manifestazioni di rilevante interesse promozionale, convegni, studi, ricerche e pubblicazioni in materia di sport.

ART. 10 - NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le domande di contributo potranno essere presentate entro 30 giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento fermo restando la scadenza del 30 settembre dell'anno successivo per la presentazione della relazione consuntiva.

La G.M. provvederà al riparto del contributo.

L'erogazione sarà effettuata in un'unica soluzione.

TITOLO III°

REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE .

ART.11 - Il Comune di Torino di Sangro, nello spirito della nuova legge sulle autonomie locali e in ottemperanza all'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241, emana il seguente regolamento che detta i criteri per la concessione di contributi ad Enti Associazioni ricreative, sociali, ambientalistiche, e di cultura (esclusi gli organismi culturali e sportivi per i quali esistono regolamenti specifici).

ART. 12 - Ai fini della determinazione dei predetti contributi, che si intendono finalizzati a sostenere attività interessanti il territorio Comunale di Torino di Sangro, gli organismi interessati dovranno presentare specifica richiesta all'Amministrazione Comunale; le richieste dovranno pervenire al Sindaco per i programmi annuali entro il 30 Settembre dell'anno precedente, per le manifestazioni occasionali, con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data di svolgimento della stessa. Le richieste devono essere corredate dal programma dettagliato delle attività da svolgere con il relativo piano finanziario.

ART. 13 - Al momento della richiesta del contributo, le associazioni devono comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) - Che siano regolarmente costituite da almeno un anno;
- b) - Che non perseguino fini di lucro;
- c) - Che siano retti da organi elettivi.

ART. 14 - Oltre ai contributi l'Amministrazione comunale può concedere gratuitamente alle Associazioni ed Enti in oggetto, che ne facciano motivata richiesta, le strutture di cui può disporre (sala conferenze ecc.) e che ne risultino utili allo svolgimento di manifestazioni.

ART. 15 - Durante l'anno , il programma può essere variato o ridotto di fronte a specifiche necessità. In questo caso i contributi destinati all'Associazione saranno ridotti proporzionalmente alla parte del programma non attuata.

ART. 16 - La Giunta Municipale, secondo le indicazioni dell'Assessorato del settore competente, nei limiti stabiliti dal bilancio finanziario annuale del Comune, Delibera entro il 30 Marzo , la ripartizione provvisoria dei contributi.

La liquidazione definitiva sarà deliberata dalla Giunta Municipale entro 60 giorni dal deposito della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma sulla base del rendiconto delle spese.

ART. 17 - La mancata presentazione della documentazione attestante l'avvenuta completa realizzazione del programma e del rendiconto documentato delle spese, entro 90 giorni costituisce rinuncia al diritto della liquidazione delle somme assegnate e preclude all'Associazione stessa la possibilità di poter accedere ai finanziamenti per l'anno successivo.

ART. 18 - Il Comune eroga contributi, per l'organizzazione di attività nei settori del turismo, in particolare per la valorizzazione della vocazione turistica del territorio, delle bellezze naturali, artistiche e storiche e al sostegno di iniziative concernenti:

- a) partecipazione a fiere, work-shop di settore;
- b) rievocazione storico folcloristiche;
- c) manifestazioni connesse alla valorizzazione turistica della città;

d) convegni e seminari sul turismo aventi rilevanza provinciale, regionale e nazionale.

ART. 19 - Il Comune riconosce e promuove attività nel campo economico, produttivo e commerciale dirette alla ricerca e documentazione ; all'accesso alle informazioni tecnologiche e merceologiche relative sia al processo produttivo che al prodotto; all'aggiornamento professionale di piccoli imprenditori (settore mare, commercio, turismo, terziario) ed alla valorizzazione dei prodotti tipici locali interviene a sostegno di iniziative concernenti:

- a) l'associazionismo (artigianato, piccola pesca, cooperative di consumo, cooperative in genere);
- b) l'organizzazione di convegni e seminari sui temi dell'economia che abbiano rilevanza in ambito provinciale, regionale e nazionale;
- c) organizzazione di mostre, fiere, mercati per la valorizzazione dei prodotti dell'artigianato, della pesca e del turismo.

ART. 20 - Per i comitati spontanei temporanei che si costituiscono allo scopo specifico e limitato di organizzare una manifestazione o curare un avvenimento l'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere contributi anche in deroga all'art.3 del presente regolamento a condizioni che:

- a) la domanda pervenga con anticipo di almeno 30 giorni sulla data di svolgimento della manifestazione;
- b) la domanda stessa sia corredata da un bilancio preventivo e dettagliata relazione sul programma da realizzare;
- c) a consuntivo della manifestazione sia presentato un' analitico e documentato rendiconto.

ART. 21 - L'assegnazione provvisoria del contributo viene deliberata entro 60 giorni dalla richiesta. La liquidazione viene deliberata entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto.

TITOLO IV°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ART. 23 - Leggi ed atti regolamentari.

per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) - le norme relative a regolamenti comunali speciali;
- b) - le leggi regionali;
- c) - le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 24 - Pubblicità del Regolamento.

- 1) - Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) - Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio Municipale.

ART. 25 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore in favore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

C.A.P. 66020

PROVINCIA DI CHIETI

IL PRESENTE REGOLAMENTO

- E' stato deliberato dal C.C. nella seduta del 07/02/1997 con atto n. 10 ;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 24/02/1997 ;
- E' stato esaminato dal CO.RE.CO. di Chieti nella seduta del 13/03/1997 prot. n. 1256/1 ;
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune, unitamente alla decisione del CO.RE.CO. prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal 20/03/1997 al 04/04/1997 ;
- E' entrato in vigore il 14/04/1997, decimo giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.

Torino di Sangro, li 18 APR. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]

Del che si è redatto il presente verbale.

IL CONSIGLIERE
F.to Iezzi Donato

IL PRESIDENTE
F.to Emilio Di Deo

IL SEGRETARIO
F.to Carmine Graziani

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24 FEB. 1997 al 11-3-97 ai sensi dell'art. 47 comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142 ;
- E' stata trasmessa con lettera Prot. n° 1400 in data al 24 FEB. 1997 CO.RE.CO. ;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ;
- perché approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del _____ prot. _____ ;
ovvero decorsi 20 giorni dalla recessione da parte del CO.RE.CO. ;
- dell'atto ;
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento ;
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità .

Dalla residenza comunale, li 19 MAR. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmine Graziani

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4, della legge 8.6.1990, n. 142.

Dalla Residenza Comunale 19 MAR. 1997

REGIONE ABRUZZO
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - CIVILI

IL SEGRETARIO COM.LE

Prot. n. 1256/A Seduta del 13-3-97

ESAMINATA CONTA QUANTITÀ



Il Presidente

F.to Donato

F.to Delegato

P.C.C.

Chieti, li 13-3-97

IL RESPONSABILE

F.to Dei